

# Sulle spettanze del legale non si può perdere tempo

DARIO FERRARA

Altro che decaduto. All' avvocato non si può negare le spettanze facendo decorrere il termine a disposizione per pretenderne il pagamento da quando ha chiesto al Consiglio dell' Ordine il parere di congruità sulla parcella. E ciò perché il diritto al compenso del legale sorge soltanto quando il giudice pubblica il provvedimento definitivo che decide la controversia in cui il professionista ha difeso il cliente. È quanto emerge dall' ordinanza 4595/20, pubblicata il 21 febbraio dalla terza sezione civile della Cassazione. Responsabilità sussidiaria - Il ricorso del professionista viene accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito: trova ingresso la censura secondo cui il contratto d' opera professionale è caratterizzato dal principio della «post numerazione» di cui agli articoli 2225 e 2233 c.c. L' avvocato patrocinava un' associazione e poco prima che si concluda la causa ottiene dall' Ordine il parere di congruità sulla parcella. In base al quale ottiene un decreto ingiuntivo contro il sodalizio: l' esecuzione forzata si rivela infruttuosa. Si rivolge allora contro i segretari che hanno agito in nome e per conto del circolo nel conferirgli l' incarico professionale: ne invoca la responsabilità sussidiaria. Ma secondo il giudice del merito sarebbe decaduto dal diritto di credito perché non ha coltivato la domanda nei confronti dei rappresentanti dell' associazione entro i sei mesi previsti dall' articolo 1957 c.c. Prescrizione decisiva - Nessun dubbio che la disposizione si possa applicare al creditore di un' associazione non riconosciuta vantato nei confronti dei suoi rappresentanti. Il punto è che il

**IV** Lunedì 23 Maggio 2020 **AFFARI LEGALI** ItaliaOggi7

**Ordinanza della Corte di cassazione interviene sul calcolo degli oneri professionali**

## Consulenza con compensi doc

### Tariffa giudiziale per attività finalizzate al processo

**Incarichi fiduciari senza finalizzazione comparativa**

**Sulle spettanze del legale non si può perdere tempo**

**Movimenti di denaro, guai se non si dà la spiegazione**

*Dario Ferrara*

termine di decadenza decorre dalla scadenza dell' obbligazione principale. Il tutto mentre la prescrizione presuntiva del diritto al compenso dell' avvocato decorre unicamente dalla conclusione del giudizio per il quale è svolta l' opera professionale in base all' articolo 2957, secondo comma, Cc: soltanto in quel momento, dunque, l' obbligazione può dirsi scaduta e il relativo diritto fatto valere. Sbaglia dunque la Corte d' appello a far decorrere il semestre dalla richiesta del parere all' Ordine avvenuta prima che si concludesse la causa. La parola, dunque, passa al giudice del rinvio. © Riproduzione riservata.